



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

REGOLAMENTO COMUNALE

**recante criteri in materia di autorizzazioni per la
somministrazione di alimenti e bevande
comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, ai sensi
della L.R. 29 novembre 2006 n. 21**

**(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80/XII del 28/07/2008 e
modificato con delibera di Consiglio Comunale
n. 86/XIII del 05 agosto 2008)**

IN VIGORE DAL 06 AGOSTO 2008



S O M M A R I O		
ART.	DESCRIZIONE	PAG.
1	Normativa di riferimento	3
2	Validità dei criteri	3
3	Ambito di applicazione	3
4	Criteri generali per il rilascio delle licenze per attività di somministrazione di alimenti e bevande: zonizzazione	4
5	Criteri generali per il rilascio delle licenze per attività di somministrazione di alimenti e bevande: programmazione comunale	4
6	Criteri generali per il rilascio delle licenze per attività di somministrazione di alimenti e bevande: forme speciali di decadenza	5
7	Domande di autorizzazione per apertura e/o trasferimento di sede – Modalità procedurali	6
8	Ampliamento di sede delle attività di somministrazione – Modalità procedurali	7
9	Autorizzazioni temporanee - – Modalità procedurali	8
10	Autorizzazioni stagionali – Modalità procedurali	9
11	Affidamento della gestione dei reparti	9
12	Cessazione di attività	10
13	Diniego dell'autorizzazione	10
14	Orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi	10
15	Sorvegliabilità dei locali	10
16	Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione	11
17	Sanzioni – Norma di rinvio	12
18	Efficacia – Pubblicità – Entrata in vigore	12
All. A	Criteri di qualità soggettivi ed oggettivi per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5.1 Regolamento)	13
All. B	Limite di punteggio dei criteri di qualità (artt. 5.1 e 6.1 Regolamento)	15



Articolo 1

Normativa di riferimento

- 1.1** Il presente regolamento individua i criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e disciplina i procedimenti amministrativi relativi alle fattispecie autorizzatorie previste dalla Legge Regione Lazio n. 21/2006.
- 1.2** Le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, come definite ex art. 3 della legge regionale n. 21/2006, sono disciplinate, oltre che dalla citata legge:
- a) dal T.U. leggi di P.S. 18.06.1931 n. 773 e successive modificazioni;
 - b) dalla D.G.R. Lazio n. 563 del 25 luglio 2007 "Indirizzi della Regione per la determinazione dei criteri comunali di sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione alla L.R. n. 21 del 29 novembre 2006";
 - c) dalle disposizioni contenute nel presente regolamento comunale.

Articolo 2

Validità dei criteri

- 2.1** I criteri di cui al presente regolamento hanno validità triennale; essi possono essere modificati prima della loro scadenza con le medesime procedure previste per la loro approvazione.

Articolo 3

Ambito di applicazione

- 3.1** Le presenti disposizioni normative si applicano alle fattispecie di:
- 3.1.1** apertura a carattere permanente in sede fissa;
 - 3.1.2** trasferimento di sede;
 - 3.1.3** ampliamento di sede;
 - 3.1.4** subingresso nella titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - 3.1.5** attività di somministrazione effettuata in forma temporanea o stagionale;
 - 3.1.6** affidamento della gestione di reparti.
- 3.2** Il presente regolamento non si applica alle tipologie di attività di cui all'art. 6 della legge regionale n. 21/2006.

Articolo 4

Criteri generali per il rilascio delle licenze per attività di somministrazione di alimenti e bevande: zonizzazione

- 4.1** Ai fini dei presenti criteri il territorio comunale è così definito:



Comune	Zonizzazione
Comune di TERRACINA	Zona 1): Centro Storico - come definito dal P.P.E. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°55 del 27.06.1996 (relativa al Centro Storico Alto). Zona 2) corrispondente alla parte del territorio comunale non rientrante nella zona 1.

Articolo 5

Criteri generali per il rilascio delle licenze per attività di somministrazione di alimenti e bevande: programmazione comunale

- 5.1** Ai fini dell'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a programmazione comunale, l'Amministrazione prevede l'adozione di criteri di qualità secondo le disposizioni di seguito riportate:
- 5.1.1** gli interessati devono autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'allegato A del presente regolamento, attestando il possesso del punteggio minimo di accesso di cui all'allegato B del presente atto regolamentare;
- 5.1.2** devono garantire in ogni momento il rispetto del punteggio minimo di accesso di cui all'allegato B del presente regolamento;
- 5.1.3** i requisiti di cui all'allegato B devono essere mantenuti anche in caso di subingresso e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione e comunque per tutta la durata dello svolgimento dell'attività;
- 5.2** Gli interessati devono comunque essere in possesso dei requisiti di esercizio dell'attività previsti dalla normativa regionale.
- 5.3** Relativamente alle attività in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto e quelle non tenute al rispetto dei punteggi minimi ai sensi del successivo comma, l'obbligo del rispetto dei punteggi minimi non si applica:
- 5.3.1** in caso di subingresso senza modifiche dei locali;
- 5.3.2** in caso di trasferimento non dovuto a sfratto per morosità;
- 5.3.3** in caso di variazioni non significative dei locali e/o delle attrezzature.
- 5.4** Sono tenute al rispetto dei punteggi minimi di cui al presente atto, da dimostrare mediante autocertificazione da presentarsi preventivamente allo svolgimento delle attività stesse:
- 5.4.1** l'avvio di nuove attività ivi compreso l'ampliamento di attività conseguente alla possibilità di somministrazioni ad una cerchia più ampia di soggetti (es. circoli, strutture ricettive, agriturismi ecc...);
- 5.4.2** le variazioni essenziali dell'attività e/o delle attrezzature;
- 5.4.3** la sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 6 mesi.



- 5.5** Ai sensi del presente articolo per variazioni essenziali si intendono le variazioni che siano rilevanti ai sensi e per gli effetti del reg. CE 852/2004.
- 5.6** In caso di esercizi di attività complementare di intrattenimento musicale e/o danzante è obbligatoria l'adozione di accorgimenti di insonorizzazione, atti ad eliminare e prevenire forme di inquinamento acustico, certificati da tecnico acustico abilitato ed iscritto all'apposito albo regionale. ⁽¹⁾
- 5.7** Il possesso dei requisiti di cui agli allegati A e B del presente regolamento non è richiesto per il rilascio di autorizzazione alla somministrazione, purchè complementare ad attività artigianali esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. ⁽²⁾

Articolo 6

Criteri generali per il rilascio delle licenze per attività di somministrazione: decadenza speciale

- 6.1** Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16, nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività, si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi che danno luogo al punteggio minimo di cui all'allegato B del presente atto, l'Amministrazione procede:
- 6.1.1** a comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 60 giorni per l'adeguamento;
- 6.1.2** a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato.
- 6.2** Si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla legge regionale n. 21/2006.
- 6.3** Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l'Amministrazione richiederà la presentazione, anche con periodicità predefinita (es. ogni anno, ogni sei mesi ecc...) di dichiarazioni, certificazioni, copia di documenti anche di carattere fiscale.
- 6.4** Ai soli fini applicativi del presente articolo, il punteggio minimo di riferimento al di sotto del quale l'Amministrazione instaura il procedimento decadenziale previsto dal precedente comma 6.1.1 è fissato nel valore di 40 (quaranta) ed è valido sia per i nuovi esercizi che per quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 6.5** In deroga al precedente art 6.1.1, il venir meno del punteggio minimo, come fissato al precedente comma 6.4., che sia dovuto esclusivamente all'applicazione di ordinanze di adeguamento igienico-sanitario dell'esercizio dell'attività, determina la sospensione dell'autorizzazione di pubblico esercizio per la durata di mesi due, ferma restando l'osservanza dell'art. 16.6 del presente regolamento. ⁽³⁾

¹ comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86/XIII del 5 agosto 2008

² numerazione comma così rettificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86/XIII del 5 agosto 2008

³ comma così rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86/XIII del 5 agosto 2008

Articolo 7

Domande di autorizzazione per apertura e/o trasferimento di sede Modalità procedurali

- 7.1** La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al protocollo del Comune. L'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre la presentazione diretta è effettuata mediante deposito al protocollo comunale della domanda in duplice originale, di cui un esemplare viene restituito al richiedente, previa apposizione di timbro a data da parte dell'ufficio comunale ricevente.
- 7.2** Nella domanda devono essere indicati:
- 7.2.1** cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale, partita IVA, le generalità del legale rappresentante;
 - 7.2.2** certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 21/2006;
 - 7.2.3** ubicazione dell'esercizio, intendendo per tale l'indirizzo la via ed il numero civico, oppure i dati catastali, e comunque quegli elementi sufficienti a localizzare esattamente il pubblico esercizio. L'omessa indicazione ubicativa comporta l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale n. 21/2006;
 - 7.2.4** superficie di somministrazione e di servizio; qualora l'attività di somministrazione sia esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve essere indicata la superficie riservata a ciascuna attività.
- 7.3** In caso di domanda di trasferimento di sede, va comprovata – a pena di improcedibilità, ex art. 11, comma 3 legge regionale n. 21/2006 – la data di effettivo inizio dell'attività da trasferire; a tal fine, il richiedente potrà avvalersi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
- 7.4** Le domande di rilascio delle autorizzazioni sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo del Comune.
- 7.5** I procedimenti autorizzatori di cui al presente articolo devono concludersi **entro 90 (novanta) giorni** dalla data di arrivo al protocollo del Comune ovvero dalla data di ricevimento riportata sul relativo avviso postale, nel caso in cui la domanda sia stata inviata a mezzo di raccomandata a.r.; **in difetto di qualsiasi comunicazione al richiedente entro il predetto termine, la domanda si intende accolta.**
- 7.6** L'eventuale richiesta di integrazione documentale o di chiarimenti da parte dell'ufficio comunale comporta la sospensione, per una sola volta, del termine di cui al precedente comma 7.5.
- 7.7** Dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso prima dell'inizio dell'attività e comunque **entro un anno** dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, il richiedente ha l'obbligo di depositare al competente ufficio comunale la seguente documentazione:



- 7.7.1** planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione espressa in mq. debitamente sottoscritta da tecnico abilitato, dalle quali dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992 n. 564;
- 7.7.2** certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico-edilizia e di agibilità dei locali;
- 7.7.3** certificato di prevenzione incendi, se previsto, o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale VV.FF.;
- 7.7.4** d.i.a. sanitaria necessaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, da trasmettere alla ASL competente;
- 7.7.5** documentazione comprovante la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- 7.8** Ai fini del precedente comma 7.7.5, per documentazione comprovante la disponibilità dei locali si intende la fotocopia del contratto di affitto/locazione/comodato ecc. dei locali, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata o anche semplice scrittura privata, purché accompagnata da fotocopia del documento di identità delle parti contraenti.

Articolo 8

Ampliamento di sede delle attività di somministrazione

Modalità procedimentali

- 8.1** La superficie e la dimensione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ai limiti minimi previsti dal vigente regolamento comunale per l'igiene degli alimenti e delle bevande.
- 8.2** L'ampliamento dell'esercizio di somministrazione è soggetto a formale comunicazione da inviarsi o presentarsi al protocollo del Comune. L'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre la presentazione diretta è effettuata mediante deposito al protocollo comunale della comunicazione in duplice originale, di cui un esemplare viene restituito al richiedente, previa apposizione di timbro a data da parte dell'ufficio comunale ricevente.
- 8.3** L'ampliamento può essere effettuato decorsi **30 (trenta)** giorni dal ricevimento della comunicazione; detto termine decorre dalla data di arrivo della comunicazione al protocollo del Comune ovvero dalla data di ricevimento riportata sul relativo avviso postale, nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata a mezzo di raccomandata a.r.
- 8.4** L'eventuale richiesta di integrazione documentale o di chiarimenti da parte dell'ufficio comunale comporta la sospensione, per una sola volta, del termine di cui al precedente comma 8.3.-
- 8.5** Contestualmente alla comunicazione potrà essere richiesta all'ASL competente, per il tramite dello Sportello Unico, l'aggiornamento della d.i.a. sanitaria relativamente al locale oggetto di ampliamento.



- 8.6** Non costituisce ampliamento dell'esercizio di somministrazione, l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche.
- 8.7** Nella comunicazione il soggetto deve dichiarare – a pena di improcedibilità - di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso ed ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564/1992.

Articolo 9

Autorizzazioni temporanee – Modalità procedurali

- 9.1** Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in occasione di fiere, feste, mercati od eventi locali di particolare rilievo sociale o turistico, per tutta la durata della manifestazione o dell'evento, ma con **validità comunque NON superiore a 30 (trenta) giorni**.
- 9.2** La domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione temporanea per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere inviata o presentata al protocollo del Comune, **a pena di improcedibilità, almeno 20 (venti) giorni prima** dell'inizio della manifestazione o dell'evento. L'eventuale invio deve avvenire a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, mentre la presentazione diretta è effettuata mediante deposito al protocollo comunale della domanda in duplice originale, di cui un esemplare viene restituito al richiedente, previa apposizione di timbro a data da parte dell'ufficio comunale ricevente.
- 9.3** La domanda di cui al precedente comma 9.2 deve indicare:
- 9.3.1** cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale, partita IVA, le generalità del legale rappresentante;
 - 9.3.2** certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 21/2006;
 - 9.3.3** tipo e della durata della manifestazione o dell'evento cui si riferisce l'attività di somministrazione da autorizzazione;
 - 9.3.4** ubicazione - **a pena di improcedibilità** - del luogo o dei locali oggetto della manifestazione o dell'evento;
 - 9.3.5** atto di assenso dell'organizzatore dell'evento o della manifestazione, se trattasi di soggetto terzo rispetto al richiedente l'autorizzazione temporanea;
 - 9.3.6** dichiarazione – **a pena di improcedibilità** - di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria nonché le norme di sicurezza a tutela dell'incolumità dei dipendenti e degli avventori.
- 9.4** Il procedimento autorizzatorio di cui al presente articolo deve concludersi **entro 10 (dieci) giorni** dalla data di arrivo al protocollo del Comune ovvero dalla data di ricevimento riportata sul relativo avviso postale, nel caso in cui la domanda sia stata inviata a mezzo di raccomandata a.r.; **in difetto di qualsiasi comunicazione al richiedente entro il predetto termine, la domanda si intende accolta.**



- 9.5** L'eventuale richiesta di integrazione documentale o di chiarimenti da parte dell'ufficio comunale comporta la sospensione, per una sola volta, del termine di cui al precedente comma 9.4.-

Articolo 10

Autorizzazioni stagionali - Modalità procedurali

- 10.1** Per autorizzazione stagionale si intende l'autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, **non inferiore a 30 (trenta) giorni consecutivi e non superiore a 180 (centottanta)**, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello da cui ha inizio.
- 10.2** Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione stagionale è disciplinato dall'art. 7 del presente regolamento; il termine di cui al comma 7.7 del citato art. 7, entro il quale si ha l'obbligo di depositare all'Ufficio comunale la documentazione indicata nel comma medesimo, è ridotto a **2 (due) mesi**, fermo restando il divieto di iniziare comunque l'attività di somministrazione prima del summenzionato deposito documentale.
- 10.3** Alle autorizzazioni stagionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento.

Articolo 11

Affidamento della gestione in reparti

- 11.1** Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, per un periodo di tempo convenuto in relazione alla gamma di prodotti somministrati, può affidare la gestione di uno o più di essi, ad uno o più soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della L.R. n. 21/2006.
- 11.2** Il titolare che intenda avvalersi della facoltà prevista del precedente comma 11.1 ne dà formale comunicazione al Comune.
- 11.3** Alla comunicazione deve essere allegato:
- 11.3.1** contratto di gestione registrato;
 - 11.3.2** dichiarazione da parte del gestore del possesso dei requisiti morali e professionali ex art. 8 L.R. n. 21/2006.
- 11.4** Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
- 11.5** Il gestore di reparto, nel rispetto delle norme vigenti sul lavoro, fiscali, igieniche sanitarie, sicurezza, sorvegliabilità, può iniziare l'attività il giorno successivo alla comunicazione al Comune.
- 11.6** L'autorizzazione rimane in capo al titolare del pubblico esercizio e la comunicazione dà diritto al gestore di esercitare l'attività.



- 11.7** Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 11.2 risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
- 11.8** Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.

Articolo 12

Cessazione di attività

- 12.1** Il titolare che cessa l'attività di somministrazione deve trasmettere al Comune, **entro 30 giorni dalla cessazione**, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.
- 12.2** Analogamente in caso di subingresso, il titolare o il subentrante dell'autorizzazione di cui si chiede la reintestazione dovrà far pervenire allo Sportello Unico del Comune l'autorizzazione in questione entro 15 giorni dalla conclusione dell'atto di cessione o locazione d'azienda.

Articolo 13

Diniego dell'autorizzazione

- 13.1** Il diniego della domanda di autorizzazione è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune.
- 13.2** Con la comunicazione di diniego, la pratica viene archiviata ed il procedimento si intende concluso negativamente.

Articolo 14

Orari degli esercizi di somministrazione

- 14.1** Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi quelli abbinati ad attività di trattenimento e svago, sono determinati con apposita ordinanza sindacale, fermi restando il limite minimo e massimo di apertura, rispettivamente di 6 (sei) e di 18 (diciotto) ore, previsto dall'art. 17, comma 1, della L.R. n. 21/2006 e la facoltà di chiusura settimanale.

Articolo 15

Sorvegliabilità dei locali

- 15.1** Il locale sede del pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità previsti dal D.M. 17.12.1992, n. 564.
- 15.2** La sorvegliabilità potrà essere accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività oppure anche successivamente: in questo secondo caso, purché all'atto della domanda di autorizzazione il richiedente autocertifichi con espressa indicazione sulla planimetria del locale il rispetto dei requisiti in questione.

Articolo 16

Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

- 16.1** Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione sono sospese:
- 16.1.1** per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti eventualmente nei programmi predisposti dal Comune ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 21/2006.
 - 16.1.2** Per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all'art. 17, comma 2 della L.R. n. 21/2006;
 - 16.1.3** Per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 16 della L. R. n. 21/2006.
- 16.2** Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazioni di alimenti e bevande decadono:
- 16.2.1** quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa o sospenda l'attività per un periodo superiore un anno
 - 16.2.2** quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'art.8 della L.R. n. 21/2006;
 - 16.2.3** quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
 - 16.2.4** quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
 - 16.2.5** quando, nel caso di subingresso non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste dall'art. 14 della l.r. 21/2006;
 - 16.2.6** nelle ipotesi previste dal precedente art. 6 del presente regolamento.
- 16.3** L'autorizzazione temporanea di cui all'art. 9 decade nei casi previsti dai commi 16.2.2 e 16.2.3 del presente articolo.
- 16.4** La proroga di cui ai commi 16.2.1 e 16.2.4 non è concessa nel caso di mancato di espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria o della mancata adozione dell'apposito sistema HACCP, ovvero del mancato rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.
- 16.5** L'autorizzazione può essere revocata nei seguenti casi:
- 16.5.1** quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;



16.5.2 per motivi di pubblico interesse.

- 16.6** I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione, alla somministrazione di alimenti e bevande devono essere preceduti dall'avviso al titolare della stessa di formale comunicazione di avvio di del relativo procedimento amministrativo, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 17

Sanzioni – Norma di rinvio

- 17.1** Le sanzioni amministrative e pecuniarie per la soggetta materia sono statuite dall'art. 20 della legge regionale 29 novembre 2006, n. 21, cui si rinvia espressamente.
- 17.2** Le violazioni al presente regolamento, che non siano previste e sanzionate dalla summenzionata legge regionale 29 novembre 2006, n. 21, sono soggette ad una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 180,00 (centottanta/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00).

Articolo 18

Pubblicità - Entrata in vigore

- 18.1** Il presente Regolamento abroga ogni altra disposizione normativa regolamentare con esso confliggente o incompatibile e comporta la disapplicazione di ogni eventuale diversa disposizione deliberativa giuntale o consiliare, se contrastante.
- 18.2** Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio e sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo: <http://www.comune.terracina.lt.it/> - sezione il Comune – voce Regolamenti.



ALLEGATO A
(art. 6.1 del presente Regolamento)
Criteri di qualità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

N.	CRITERI SOGGETTIVI	Punteggio
1	Avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale riconosciuto da un ente pubblico <i>Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all'eventuale preposto</i>	5
2	Aver esercitato in proprio o quale dipendente qualificato, per almeno due anni negli ultimi 5 anni, nel settore della somministrazione. <i>Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all'eventuale preposto</i>	3
3	Essere stato iscritto al REC per la somministrazione. <i>Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all'eventuale preposto</i>	1
4	Attestato di qualifica di partecipazione a corsi professionalizzanti nel settore alimentare organizzati da organizzazioni di categoria o enti pubblici o soggetti autorizzati <i>Punteggio assegnato per ogni addetto</i>	3
5	Presenza di un delegato alla somministrazione specificamente preposto al solo esercizio interessato	5
6	Adozione di contratti di lavoro subordinato, anche stagionale, a tempo indeterminato <i>Punteggio assegnato per ogni dipendente in servizio</i>	3
7	Assunzione di personale disoccupato da almeno 24 mesi con obbligo di formazione professionale entro 12 mesi dalla data di assunzione <i>Punteggio assegnato per 48 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione se l'assunzione è avvenuta nei 12 mesi precedenti ovvero avverrà entro i 6 mesi successivi</i>	6
8	Assunzione di personale portatore di handicap con obbligo di formazione professionale entro 12 mesi dalla data di assunzione <i>Punteggio assegnato per 48 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione se l'assunzione è avvenuta nei 12 mesi precedenti ovvero avverrà entro i 6 mesi successivi</i>	8
9	Applicazione di ordinanze--ingiunzione o ordinanze di adeguamento igienico-sanitario relative all'esercizio dell'attività (per provvedimenti riguardanti la società e/o i legali rappresentanti) ⁽⁴⁾ <i>Punteggio assegnato per ogni provvedimento a carico nei 365 giorni precedenti</i>	-10

⁴ numerazione criterio così rettificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86/XIII del 5 agosto 2008



10	Conoscenza di almeno una lingua straniera attestata da titoli di studio diversi da quelli della scuola dell'obbligo o da corsi di specializzazione da parte del titolare, soci o dipendenti <i>Punteggio assegnato per ogni lingua straniera conosciuta da ciascun soggetto (titolare, socio o dipendente) ⁽⁵⁾</i>	3
----	--	----------

N.	CRITERI OGGETTIVI	Punteggio
1	Superficie di somministrazione di almeno 1,5 mq per ogni posto a sedere (con almeno 20 posti a sedere)	10
2	Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal locale di P.E. non più di 50 mt. (ogni posto) <i>Punteggio assegnato per ogni posto auto fino la massimo di 7 punti</i>	1
3	Servizi igienici a disposizione dei clienti nel numero di 1 per uomini e 1 per donna ogni 50 posti a sedere ovvero in misura inferiore ma adeguati alla normativa sulle barriere architettoniche	5
4	Immobili adeguati alla normativa per portatori di handicap, se l'adeguamento non è già prescritto dalla normativa o da un provvedimento dell'autorità (esclusi i servizi igienici)	10
5	Aria condizionata e riscaldamento nel locale di somministrazione	2
6	Adesione alle iniziative di valorizzazione del territorio comunale organizzate o patrocinate formalmente dall'Amministrazione comunale (es. centro commerciale naturale)	5
7	Insonorizzazione dei locali (certificata da un tecnico abilitato)	4

N.	ALTRI CRITERI	Punteggio
1	Adesione formale alle iniziative di promozione organizzate dalla Regione	15
2	Somministrazione di menu' per celiaci e diabetici	8
3	Apertura per almeno 300 giorni/anno	9
4	Apertura per almeno 25 giorni nel mese di agosto	5
5	Apertura giornaliera di almeno 10 ore (per almeno il 90% dei giorni di apertura)	3
6	Apertura giornaliera di almeno 16 ore (per almeno il 90% dei giorni di apertura)	9
7	Apertura nel periodo ottobre-marzo per almeno 160 giorni (con apertura giornaliera di almeno 10 ore)	9

⁵ numerazione criterio così rettificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86/XIII del 5 agosto 2008



ALLEGATO B
(artt. 6.1 e 7.1 del presente Regolamento)
Limite di punteggio dei criteri di qualità

Per ciascuna delle tipologie di criteri (soggettivi, oggettivi, altri criteri) deve essere garantito il rispetto del punteggio minimo qui di seguito riportato:

ZONE	Punteggi minimi cumulativi
	Zona 1)
	Criteri soggettivi 15 punti
	Criteri oggettivi 15 punti
	Altri criteri 10 punti
	Zona 2)
	Criteri soggettivi 10 punti
	Criteri oggettivi 15 punti
	Altri criteri 15 punti

Nel caso di imprese individuali, il punteggio relativo ai criteri soggettivi potrà essere ottenuto con riferimento ai criteri oggettivi e agli altri criteri, come indicato nella seguente tabella:

ZONE	Punteggi minimi cumulativi (in caso di imprese individuali)
	Zona 1)
	Criteri soggettivi 5 punti
	Criteri oggettivi 20 punti
	Altri criteri 15 punti
	Zona 2)
	Criteri soggettivi 5 punti
	Criteri oggettivi 15 punti
	Altri criteri 20 punti

FAC-SIMILE DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Bollo

COMUNE DI TERRACINA
Dipartimento Sviluppo Economico
- Ufficio I -
Viale Europa (ex Villa Tomassini)
04019 – TERRACINA (LT)

Il sottoscritt _____ nat_ a _____
il _____ e residente a _____ Prov. _____
Via/P.zza _____ n° _____, in qualità di legale rappresen-
tante della Ditta/Società _____ con sede
legale in _____ Via _____
P. IVA _____ Cod. fisc. _____
recapito telefonico _____ / _____ Fax _____
indirizzo email _____

CHIEDE

il **rilascio** dell'**autorizzazione per la somministrazione** di alimenti e bevande, da esercitarsi
nel locale: -----

☐ ubicato in Via/Piazza _____ n° _____

oppure-----

☐ censito catastalmente al foglio _____ part. _____ sub _____

☐ avente una superficie pari a mq. _____, **interamente** destinata all'attività di
somministrazione -----

oppure-----

☐ avente una superficie complessiva di mq. _____, **di cui mq.** _____
destinata all'attività di somministrazione, e mq. _____ destinati ad attività
commerciale/di servizio.-----

→ A tal fine **ALLEGA** alla presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà,
attestante il possesso dei requisiti soggettivi (moralì e professionali) ed oggettivi previsti
dalla legge regionale n. 21/2006, nonché dal vigente regolamento comunale in materia di
rilascio di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.-----

→ Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n.196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali), con la presente istanza **AUTORIZZA codesto Ente a**
trattare i propri dati personali per la definizione del procedimento amministrativo relativo
all'istanza medesima. -----

Terracina, ____/____/____

IL RICHIEDENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA'

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

NR. _____ / _____

 sottoscritt _____ nato a _____

il _____ e residente a _____ Prov. _____

Via/P.zza _____ n° _____ in riferimento alla istanza

presentata in data ____/____/____ relativa **al rilascio di autorizzazione**

per la somministrazione di alimenti e bevande -----

D I C H I A R A

- di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge regionale n. 21/2006, all'art. 8, lett. a) ☐ - lett. b) ☐ - lett. c) ☐ (*mettere il segno X sulla voce di interesse*) e di **NON trovarsi nelle condizioni ostative previste dal comma 7. del citato art. 8;**-----
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui alle tabelle qui allegate (conformi all'all. A previsto dal Regolamento comunale recante criteri in materia di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, approvato con deliberazione del C.C. n. 80/XII del 28/07/2008 e modificato con delibera di C.C. n. 86/XIII del 05 agosto 2008) e di averli espressamente individuati mediante crocesegno apposto a lato dei requisiti stessi.-----

sottoscritt è consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità in atti e di uso di atti falsi. _____

Terracina, _____

IL DICHIARANTE

COMUNE DI TERRACINA

Dichiaro che il Sig.r _____ nato a _____

il _____, identificato mediante esibizione di documento di identità qui allegato in copia fotostatica, -----

☐ ha reso e sottoscritto in mia presenza la suesesa dichiarazione ovvero -----

☐ ha depositato la suesesa dichiarazione debitamente sottoscritta.-----

Terracina, _____

L'IMPIEGATO INCARICATO

LA DICHIARAZIONE PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DELL'IMPIEGATO INCARICATO OPPURE PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTA E PRESENTATA ALL'UFFICIO COMUNALE INTERESSATO, UNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ. -----

ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA NR. ____/____/____

RESA IN DATA ____/____/____

Criteri di qualità per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

N.	CRITERI SOGGETTIVI	Punteggio
1	Avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale riconosciuto da un ente pubblico <i>Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all'eventuale preposto</i>	5
2	Aver esercitato in proprio o quale dipendente qualificato, per almeno due anni negli ultimi 5 anni, nel settore della somministrazione. <i>Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all'eventuale preposto</i>	3
3	Essere stato iscritto al REC per la somministrazione. <i>Punteggio assegnato per ogni addetto ulteriore rispetto all'eventuale preposto</i>	1
4	Attestato di qualifica di partecipazione a corsi professionalizzanti nel settore alimentare organizzati da organizzazioni di categoria o enti pubblici o soggetti autorizzati <i>Punteggio assegnato per ogni addetto</i>	3
5	Presenza di un delegato alla somministrazione specificamente preposto al solo esercizio interessato	5
6	Adozione di contratti di lavoro subordinato, anche stagionale, a tempo indeterminato <i>Punteggio assegnato per ogni dipendente in servizio</i>	3
7	Assunzione di personale disoccupato da almeno 24 mesi con obbligo di formazione professionale entro 12 mesi dalla data di assunzione <i>Punteggio assegnato per 48 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione se l'assunzione è avvenuta nei 12 mesi precedenti ovvero avverrà entro i 6 mesi successivi</i>	6
8	Assunzione di personale portatore di handicap con obbligo di formazione professionale entro 12 mesi dalla data di assunzione <i>Punteggio assegnato per 48 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione se l'assunzione è avvenuta nei 12 mesi precedenti ovvero avverrà entro i 6 mesi successivi</i>	8
9	Applicazione di ordinanze--ingiunzione o ordinanze di adeguamento igienico-sanitario relative all'esercizio dell'attività (per provvedimenti riguardanti la società e/o i legali rappresentanti) <i>Punteggio assegnato per ogni provvedimento a carico nei 365 giorni precedenti</i>	-10
10	Conoscenza di almeno una lingua straniera attestata da titoli di studio diversi da quelli della scuola dell'obbligo o da corsi di specializzazione da parte del titolare, soci o dipendenti <i>Punteggio assegnato per ogni lingua straniera conosciuta da ciascun soggetto (titolare, socio o dipendente)</i>	3

ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA NR. ____/____/____

RESA IN DATA ____/____/____

N.	CRITERI OGGETTIVI	Punteggio
1	Superficie di somministrazione di almeno 1,5 mq per ogni posto a sedere (con almeno 20 posti a sedere)	10
2	Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal locale di P.E. non più di 50 mt. (ogni posto) <i>Punteggio assegnato per ogni posto auto fino la massimo di 7 punti</i>	1
3	Servizi igienici a disposizione dei clienti nel numero di 1 per uomini e 1 per donna ogni 50 posti a sedere ovvero in misura inferiore ma adeguati alla normativa sulle barriere architettoniche	5
4	Immobili adeguati alla normativa per portatori di handicap, se l'adeguamento non è già prescritto dalla normativa o da un provvedimento dell'autorità (esclusi i servizi igienici)	10
5	Aria condizionata e riscaldamento nel locale di somministrazione	2
6	Adesione alle iniziative di valorizzazione del territorio comunale organizzate o patrocinate formalmente dall'Amministrazione comunale (es. centro commerciale naturale)	5
7	Insonorizzazione dei locali (certificata da un tecnico abilitato)	4

N.	ALTRI CRITERI	Punteggio
1	Adesione formale alle iniziative di promozione organizzate dalla Regione	15
2	Somministrazione di menu' per celiaci e diabetici	8
3	Apertura per almeno 300 giorni/anno	9
4	Apertura per almeno 25 giorni nel mese di agosto	5
5	Apertura giornaliera di almeno 10 ore (per almeno il 90% dei giorni di apertura)	3
6	Apertura giornaliera di almeno 16 ore (per almeno il 90% dei giorni di apertura)	9
7	Apertura nel periodo ottobre-marzo per almeno 160 giorni (con apertura giornaliera di almeno 10 ore)	9

Terracina, _____

IL DICHIARANTE

COMUNE DI TERRACINA

Dichiaro che il Sig.r _____ nato a _____

il _____, identificato mediante esibizione di documento di identità qui allegato in copia fotostatica, -----

☐ ha apposto il crocesegno e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione ovvero -----

☐ ha depositato la suestesa dichiarazione, debitamente sottoscritta e previa apposizione di crocesegno. -----

Terracina, _____

L'IMPIEGATO INCARICATO
